

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

*Ai sensi del Dec. Leg. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni*

*Approvato ed adottato dalla*

**Edoss Consulenze srl**

via G. Livraghi, 18 20126 Milano

Certificazione Qualità ISO 9001-2008 n. QS2305 by W.Q.A.

cf - p.i - reg.imp MI: 11185610158

## SOMMARIO

DEFINIZIONI .....	4
PARTE GENERALE.....	5
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	5
2. I Modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo .....	6
3.    Adozione del Modello Organizzativo.....	7
4.    Individuazione dei Processi a Rischio .....	7
5. Destinatari .....	8
6. Diffusione, Comunicazione e Formazione .....	8
7. Organismo di Vigilanza e di Controllo .....	8
7.1 Funzione di Vigilanza e di Controllo .....	8
7.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo.....	9
8. Sistema disciplinare .....	10
8.1. Principi generali .....	10
8.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni .....	10
8.3. Quadri - impiegati.....	11
8.4 Dirigenti .....	12
8.6 Collaboratori e consulenti .....	14
PARTE SPECIALE A.....	16
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	16
1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....	16
2. PROTOCOLLO A1    Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di verifiche ed accertamenti.....	17
2. PROTOCOLLO A2    Procedura per la Partecipazione a Gare di Appalto .....	18
PARTE SPECIALE B.....	20
ILLECITI PENALI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI .....	20
1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....	21
2. PROTOCOLLO B1    Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione.....	21
PARTE SPECIALE C.....	23

Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro: Introduzione .....	23
1. Principi generali di comportamento .....	23
2. Procedure specifiche.....	24
ALLEGATO A.....	25
Reati contro la pubblica amministrazione - articoli 24 e 25 del decreto legislativo .....	25
ALLEGATO B.....	30
Illeciti penali ed amministrativi in materia di società e di consorzi - articolo. 25 ter del D.Lgs .....	30
ALLEGATO C.....	36
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sulla salute del lavoro ( <i>Articolo 25-septies del D.Lgs</i> ).....	36
APPENDICE :    D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 .....	37
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (G.U. n. 140,19 giugno 2001, Serie Generale) .....	37
Capo I    RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVA DELL'ENTE .....	37
SEZIONE I    Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa.....	37
SEZIONE II    Sanzioni in generale .....	39
SEZIONE III    Responsabilità amministrativa da reato .....	42
Capo II    RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	46
SEZIONE I    Responsabilità patrimoniale dell'ente .....	46
SEZIONE II    Vicende modificative dell'ente .....	46
Capo III    PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ..	47
SEZIONE I    Disposizioni generali .....	47
SEZIONE II    Soggetti, giurisdizione e competenza .....	47
SEZIONE III    Prove .....	49
SEZIONE IV    Misure cautelari.....	49
SEZIONE V    Indagini preliminari e udienza preliminare .....	51
SEZIONE VI    Procedimenti speciali .....	52
SEZIONE VII    Giudizio .....	52
SEZIONE VIII    Impugnazioni .....	53
SEZIONE IX    Esecuzione .....	54
Capo IV    Disposizioni di attuazione e di coordinamento.....	55

## **Allegati**

### **Allegato A**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo)

### **Allegato B**

Illeciti Penali ed Amministrativi in materia di Società e di Consorzi (*Articolo 25-ter del Decreto Legislativo*)

### **Allegato C**

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sulla salute del lavoro (*Articolo 25-septies del Decreto Legislativo*)

## **Appendice**

**Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

## **DEFINIZIONI**

### **Decreto Legislativo**

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.

### **Modello Organizzativo**

Modello di organizzazione di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.

### **Codice Etico**

Codice di comportamento adottato da Edoss Consulenze S.r.l. volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale"

### **Destinatari**

Soggetti di Edoss Consulenze S.r.l. a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo.

### **Organismo di Vigilanza e di Controllo**

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

### **Principi di Comportamento**

Principi generali di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi con riferimento alle attività di cui al Modello Organizzativo.

### **Processi a Rischio**

Ambiti di attività aziendale il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti illeciti.

### **Protocollo**

Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

### **Sistema Disciplinare**

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano il Modello Organizzativo.

## **PARTE GENERALE**

### **1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa delle società.

Nel seguito qualsiasi persona giuridica, società o associazione viene indicata anche con la parola *“ente”*.

L'emanazione del Decreto Legislativo si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali.

Il testo originario, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi (in particolare con riferimento ai reati societari e, da ultimo, ai reati in materia di sicurezza sul lavoro) che hanno ampliato il novero delle fattispecie penali la cui commissione comporta la responsabilità amministrativa dell'ente.

La responsabilità dell'ente – analoga alla responsabilità penale – sorge per connessione con la commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l'ente stesso, di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto Legislativo.

**La responsabilità dell'ente può sussistere qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre non è configurabile nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo propri o di terzi.**

Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l'autore dell'illecito penale può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto Legislativo.

Qualora l'autore del reato sia una persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, a carico di questo è sancita una presunzione di colpa. Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente.

**La responsabilità dell'ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.**

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione alla persona giuridica di una sanzione pecuniaria.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi ed in particolare nelle fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed in materia di sicurezza sul lavoro (trattate nella Parte Speciale A e C), sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

## **2. I Modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo**

Il Decreto Legislativo prevede per l'ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità in presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "*modelli di organizzazione, di gestione e di controllo*" idonei a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un *organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito *eludendo fraudolentemente* i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata *omessa o insufficiente vigilanza* da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il Modello Organizzativo, attraverso il rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici, ha la funzione di prevenire la commissione di reati.

La funzione essenziale del Modello Organizzativo è quella di prevenire comportamenti illeciti, o scorretti o irregolari, anche attraverso la prescrizione di procedure e di modalità operative tali da renderli impraticabili.

Il Modello Organizzativo prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso e prevede altresì un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli.

### 3. Adozione del Modello Organizzativo

Edoss Consulenze S.r.l – nell’ambito del sistema preventivo di controllo già esistente – ha posto in essere ulteriori attività per l’adeguamento di tale sistema di controllo a quanto previsto dal Decreto Legislativo.

In particolare, Edoss Consulenze S.r.l si è dotata di un **Codice Etico** volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” che la società riconosce come propri e dei quali esige l’osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

In considerazione del fatto che il **Codice Etico** richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, esso costituisce un deterrente, se adeguatamente applicato, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Edoss Consulenze S.r.l, con l’adozione del presente Modello Organizzativo si pone l’obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di protocolli che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto legislativo ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell’attuazione del Modello Organizzativo e dell’eventuale irrogazione di sanzioni. Edoss Consulenze S.r.l sta continuando e continuerà, attraverso le procedure previste dal Modello Organizzativo, l’ulteriore aggiornamento ed affinamento dei principi generali di comportamento e dei protocolli.

Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello Organizzativo è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto Legislativo, delle linee guida elaborate da Confindustria nonché delle specifiche iniziative già attuate da Edoss Consulenze S.r.l in materia sia di controllo che di “*corporate governance*”.

In particolare, il Modello Organizzativo sarà suscettibile di eventuali modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato.

L’organismo di controllo, come di seguito individuato, comunicherà tempestivamente alle società del gruppo ogni modifica ed integrazione sostanziale che fosse apportata al Modello Organizzativo, per gli opportuni adeguamenti.

Il Collegio Sindacale di Edoss Consulenze S.r.l prenderà atto del Modello Organizzativo, e formalizzerà il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo possa riguardare, con il primo verbale utile.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, introduttiva dei principi, nonché delle finalità che Edoss Consulenze S.r.l si prefigge con la sua adozione, e di una serie di Parti Speciali che trattano, ciascuna di esse, alcune tipologie di reati previsti dal Decreto Legislativo.

### 4. Individuazione dei Processi a Rischio

Edoss Consulenze S.r.l sta provvedendo, avvalendosi anche di società di consulenza e di professionisti esterni, ad analizzare le attività aziendali, i processi volti alla formazione e all’attuazione delle decisioni all’interno delle singole aree aziendali nonché i sistemi di controllo interno.

Successivamente a tale attività, Edoss Consulenze S.r.l ha provveduto :

- a) ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati;
- b) ad analizzare i rischi potenziali per ognuna di esse nonché le eventuali modalità attuative degli illeciti;

c) a definire ed, all'occorrenza, ad adeguare il sistema dei controlli interni.

Nell'ambito di detto procedimento sono state identificate ed analizzate le fasi potenzialmente critiche, i soggetti e le funzioni aziendali interessati nonché i comportamenti posti in essere dai suddetti soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.

I Principi di Comportamento e i Protocolli si integrano con le altre procedure, con gli organigrammi e gli ordini di servizio, con il sistema di attribuzione di poteri, comprendente le procure aziendali, già esistenti nell'ambito di Edoss Consulenze S.r.l.

Edoss Consulenze S.r.l, in considerazione dell'attività sociale svolta, che rende estremamente improbabile la commissione di alcuno dei reati presi in esame dagli articoli di seguito elencati, ha ritenuto superfluo estendere la trattazione degli stessi nelle parti speciali.

- art. 25 bis, del Decreto Legislativo (Falsità in Monete, Carte di Pubblico Credito e in valore di Bollo);
- art. 25 quater, del Decreto Legislativo (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico);
- art. 25 quinquies, del Decreto Legislativo (Delitti contro la personalità individuale);
- Art. 25 sexies del Decreto Legislativo (Abusi di mercato).

## 5. Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti che operano per Edoss Consulenze S.r.l, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

## 6. Diffusione, Comunicazione e Formazione

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del presente Modello Organizzativo.

## 7. Organismo di Vigilanza e di Controllo

### 7.1 Funzione di Vigilanza e di Controllo

Il CdA di Edoss Consulenze S.r.l, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo, con la stessa delibera con la quale ha adottato il presente Modello Organizzativo ha istituito l'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OVC), al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

L' OVC - deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto (art. 6 lettera b), a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, curandone l'aggiornamento continuo - è stato individuato in un consulente esterno ritenuto idoneo in quanto fornito dei requisiti personali di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, vista peraltro la



scarsa possibilità della commissione dei suddetti reati.

L'OVC ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, verso il Presidente e l'Amministratore Delegato;

- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Nello svolgimento della propria funzione l'OVC, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento della propria attività, potrà avvalersi, ove necessario, della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne.

L'OVC potrà adottare proprie procedure interne utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo. Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il CdA attribuirà all'OVC un budget di spesa annuale, di volta in volta aggiornato, a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare, per lo svolgimento delle attribuzioni in piena autonomia economica e gestionale.

## 7.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo

Il compito di vigilanza caratteristico dell'OVC si esplica in via generale attraverso le seguenti attività:

### 7.2.1 Esercizio dei poteri di controllo

L'OVC può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nell'esercizio di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato il responsabile della funzione interessata.

### 7.2.2. Verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello Organizzativo

L'OVC, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione dei reati di cui alle singole Parti Speciali.

In particolare:

- a) verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti nei processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- b) verifiche sui protocolli. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia dei protocolli del presente Modello Organizzativo, anche attraverso l'accertamento livello di conoscenza del Modello Organizzativo e richieste di chiarimenti o segnalazioni pervenute.

L'attività svolta dall'OVC deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OVC, a seguito delle verifiche effettuate, delle normative di volta in volta intervenute nonché

dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

### 7.2.3. Attuazione del sistema disciplinare

L'OVC segnala senza indugio al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione e alla Direzione del Personale le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre funzioni aziendali, al fine della promozione nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili della violazione del relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare. Qualora la violazione sia di particolare gravità l'OVC informa i propri referenti indicati al punto 7.1.

### 7.2.4. Informazione

L'OVC informa, anche per iscritto, i propri referenti indicati al punto 7.1 in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno semestralmente, o riferimento a specifiche e significative situazioni.

L'OVC potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione di Edoss Consulenze S.r.l per riferire sulla propria attività. Inoltre potrà chiedere di conferire con lo stesso.

L'OVC è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

L'OVC deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della società.

## 8. Sistema disciplinare

### 8.1. Principi generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

### 8.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;

- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

### 8.3. Quadri - impiegati

Ai sensi del combinato disposto degli art. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n.300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

#### 8.3.1. Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

#### 8.3.2. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) biasimo verbale,
- b) biasimo scritto
- c) multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione,
- d) sospensione della retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni;
- e) licenziamenti senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Biasimo verbale

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Biasimo scritto

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

## 8.4 Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

### 8.4.1. Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OVC e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

#### 8.4.2. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei dirigenti è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- a) censura scritta;
- b) licenziamento senza preavviso.
- a) Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

#### a) Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo.

#### b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- ii. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

## 8.5 Vertici aziendali

Ai fini del Decreto Legislativo, nell'attuale organizzazione della Società sono vertici aziendali: il Presidente, il Vice Presidente, ove esistente, l'Amministratore Delegato, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ove esistente.

### 8.5.1. Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OVC e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

### 8.5.2. Misure di Tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/ o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

### 8.5.3. Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

## 8.6 Collaboratori e consulenti

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori o consulenti della Società e soggetti al coordinamento o vigilanza da parte della stessa, abbiano posto in essere le gravi violazioni delle norme del Modello Organizzativo di seguito indicate, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

### 8.6.1 Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nella elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinenti l'incarico ovvero nell' impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

## PARTE SPECIALE A

### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo. Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo. La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all'allegato A.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Per Pubblica Amministrazione si intende quel complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- a) nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici la soddisfazione degli interessi della collettività, tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- b) nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- c) negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria o complementarietà.

Ai fini della presente Parte Speciale A sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed è stato predisposto il Protocollo denominato "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di verifiche ed accertamenti".

#### 1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza ed attenendosi al **Codice Etico**.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale.



Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da funzionari pubblici o da incaricati di un pubblico servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi.
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica Amministrazione devono:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- documentare i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti i contratti;
- aggiornare periodicamente in forma scritta l'OVC dell'attività svolta;
- riferire con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico in merito agli avanzamenti delle singole fasi del procedimento;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi

## **2. PROTOCOLLO A1    Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di verifiche ed accertamenti**

### **1            SCOPO**

Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nei rapporti con i Pubblici Ufficiali o gli Incaricati di Pubblico Servizio, in occasione di ispezioni, controlli ed accertamenti sul rispetto degli adempimenti legali, fiscali, previdenziali, societari ed amministrativi in genere (di seguito per brevità Ispezioni).

Tali modalità operative devono essere attuate nel rispetto dei Principi di Comportamento di cui alla Parte Speciale A.

### **2            AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Protocollo è riferito a Edoss Consulenze S.r.l.

### **3            FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE**

L'applicazione dei contenuti del presente Protocollo è assegnata alle Direzioni aziendali coinvolte nei rapporti con i Pubblici Ufficiali o gli Incaricati di Pubblico Servizio, in stretta collaborazione con la Direzione Affari Legali o la Direzione Amministrazione.

### **4            MODALITÀ OPERATIVE**

In occasione di Ispezioni, il Responsabile della Direzione interessata avverte immediatamente la Direzione Affari Legali o la Direzione Amministrazione (ove si tratti specificamente

di materia tributaria/ fiscale) ed informa l'OVC.

Alle Ispezioni devono presenziare almeno due soggetti, il rappresentante della Direzione direttamente interessata e quello della Direzione Affari Legali o della Direzione Amministrazione. In occasione di Ispezioni i soggetti interessati possono avvalersi, se opportuno, di professionisti esterni, sulla base della rilevanza e delle implicazioni giuridiche dell'Ispezione, anche allo scopo di verificare la legittimità della stessa.

Nel caso in cui, nell'ambito o a seguito dell'Ispezione, debbano essere effettuate comunicazioni (di qualsiasi genere e con qualsiasi mezzo) alla Pubblica Amministrazione, la Direzione interessata deve coinvolgere la Direzione Affari Legali o la Direzione Amministrazione. Le comunicazioni predisposte devono essere sottoscritte unicamente dai soggetti aziendali muniti degli occorrenti poteri sulla base delle delibere consiliari e/o delle procure di tempo in tempo vigenti.

Le Direzioni interessate sono tenute a conservare un'evidenza documentale delle richieste ricevute, dei verbali predisposti dai Pubblici Ufficiali o dagli Incaricati di Pubblico Servizio in occasione delle Ispezioni nonché delle informazioni, dei dati e dei documenti consegnati, resi disponibili e/o comunicati. Il Responsabile della Direzione interessata, congiuntamente alla Direzione Affari Legali o alla Direzione Amministrazione, compresente durante l'Ispezione, dovrà siglare i verbali predisposti dai Pubblici Ufficiali o dagli Incaricati di Pubblico Servizio.

Le Direzioni interessate sono tenute ad inviare all'OVC copia delle richieste di informazioni notificate o ricevute e dei verbali relativi. Nel caso in cui l'Ispezione riguardi direttamente la Direzione Affari Legali, la compresenza sarà garantita dalla Direzione Amministrazione.

## **2. PROTOCOLLO A2      Procedura per la Partecipazione a Gare di Appalto**

### Oggetto

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità adottate e le responsabilità coinvolte per la gestione delle attività di partecipazione ad appalti pubblici indetti dalla Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi.

Scopo della stessa è di regolamentare e monitorare la corretta gestione nella partecipazione alle Gare/Appalti pubblici, così da evitare la commissione di reati.

In particolare è descritta la gestione di tutta l'attività commerciale dalla fase di gara fino all'ottenimento del contratto.

### Definizioni

**Pubblici Ufficiali:** si intendono i soggetti incaricati di pubblica funzione appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

**Gara/Appalto Pubblico:** appalto per la fornitura di beni o servizi indetto dalla Pubblica Amministrazione.

**Funzioni Interessate:** funzioni aziendali coinvolte nella elaborazione o trasmissione di dati alla Funzione Commerciale per l'inserimento nell'offerta da trasmettere alla Pubblica Amministrazione per la partecipazione alla Gara d'Appalto.

**Organismo di Vigilanza e Controllo:** Organismo di Vigilanza che assolve, sulle basi delle indicazioni contenute nel D.lgs. 231/01, il compito di vigilare sulla effettività ed adeguatezza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società per prevenire i reati indicati nel suddetto D.lgs.

**Funzione Commerciale:** appartenente alla struttura vendite della Società incaricato di seguire il bando di gara.

**Responsabile di Area:** il responsabile di area, come da organigramma della Società, della Funzione Commerciale.

**Responsabile delegato:** Responsabile incaricato dalla Funzione Commerciale di intrattenere rapporti

con l'organo della Pubblica Amministrazione titolare della Gara.

## Modalità operative

### Analisi del bando

Il Responsabile dell'Area Commerciale, coadiuvato dai Responsabili delle Aree interessate, valuta le gare a cui l'impresa è invitata a partecipare o in ogni caso quelle di suo interesse.

Egli verifica quelle ritenute interessanti in funzione della tipologia e della sede dell'attività oggetto della gara, del carico di lavoro attuale, del valore "strategico" della gara ecc.. e provvede a reperire o far reperire la documentazione di gara.

La Funzione Commerciale, successivamente, ha cura di identificare tutta la documentazione afferente al bando di gara, apponendo il numero di gara nel formato P0x/yy dove 0x è un progressivo numerico e yy è l'anno di riferimento, in alto a destra del documento, oltre a compilare il prospetto gare d'appalto. Il Responsabile dell'area Commerciale esegue quindi, eventualmente coadiuvato da un delegato della stessa area commerciale e/o dell'area Produzione, l'analisi di fattibilità tecnica ed economica, volta a verificare la capacità dell'impresa di eseguire i lavori nei tempi e nelle modalità previste dai bandi o dagli inviti.

E' compito della Funzione Commerciale compilare il prospetto gare d'appalto.

Dopo una prima valutazione tesa a valutare l'interesse strategico (in termini di benefici di cui la Società potrebbe godere dallo svolgere il lavoro oggetto della gara), tipicamente nell'analisi il responsabile valuta la capacità tecnica in termini di risorse da impiegare nella realizzazione del lavoro oggetto della gara d'appalto.

La valutazione tiene conto anche di alcuni elementi come ad esempio i risultati del confronto con lavori simili realizzati in precedenza dalla Società, le eventuali novità rispetto a lavori simili già eseguiti, i costi degli eventuali servizi da approvvisionare, l'ammontare delle spese di trasferta ecc..

In caso l'analisi dia esito negativo, la motivazione del rifiuto è riportata sulla la documentazione che viene archiviata.

### Predisposizione dell'offerta

Nel caso in cui, invece, si ritenga opportuno partecipare alla gara, viene approntata e/o reperita dalla Funzione Commerciale tutta la documentazione tecnica, legale ed amministrativa. Man mano la documentazione è predisposta viene spuntata sul prospetto gare d'appalto e inserita all'interno della cartella di gara.

Nel caso in cui, già in fase di gara fossero previsti documenti relativi al Servizio Qualità si attiva il Responsabile Servizio Qualità (RSQ) per le azioni del caso.

Il Rappresentante Legale, coadiuvato dal Responsabile dell'Area Commerciale, verifica quindi i documenti predisposti in termini di completezza, correttezza e coerenza. In caso di esito negativo apporta le modifiche e/o integrazioni necessarie. Se l'esito è positivo inserisce i documenti nella busta. Il Rappresentante Legale verifica l'eventuale rapporto di controllo con altri soggetti partecipanti alla Gara, come previsto dalla normativa vigente.

### Verifica dell'offerta

Il Rappresentante Legale, in collaborazione con il Responsabile Commerciale verifica la coerenza dell'offerta economica con l'analisi di fattibilità effettuata e, in caso di positivo riesame, firma i documenti di Offerta ed invia tutta la documentazione al Committente trattenendone copia. Qualora in sede di tale verifica, si dovesse riscontrare una qualche alterazione o contraffazione dolosa, nei documenti compilati per la partecipazione alla Gara, se ne dovrà dare comunicazione all'Organismo di

Vigilanza e Controllo.

#### Aggiudicazione della gara

Alla scadenza il Responsabile dell'Area Commerciale contatta l'Ente emittente per verificare a chi è stata aggiudicata la gara. In caso di non aggiudicazione chiede:

- se la Società è stata ammessa o meno ed i motivi dell'eventuale esclusione,
- la Società che ha vinto la gara e il prezzo di aggiudicazione.

Tali informazioni sono registrate all'interno del Bando per permettere ai vari Responsabili di trarne informazioni utili per le prossime analisi.

In caso di aggiudicazione si dà comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo e si attende la comunicazione scritta (lettera di aggiudicazione), da parte del Committente, con la quale può essere richiesta ulteriore documentazione che si provvederà ad approntare.

Tutta la documentazione viene quindi riesaminata confrontandola con i documenti di Offerta, con particolare riferimento all'oggetto dei lavori, ai tempi complessivi di realizzazione e all'importo.

La rilevazione di eventuali difformità viene prontamente risolta con il Committente.

Se il riesame ha esito positivo il Rappresentante Legale si reca presso l'Ente Appaltante per la firma del Contratto.

La Funzione Commerciale assegna il numero di commessa al contratto e trasferisce quindi tutte le informazioni del caso all'Area Produzione.

L'area Produzione può essere interessata in qualsiasi momento del processo sopra descritto, nella misura in cui lo si ritenga necessario.

## **PARTE SPECIALE B**

### **ILLECITI PENALI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati dal decreto legislativo dell'11 aprile 2002, n. 61, dal titolo "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali".

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25 ter del Decreto Legislativo.

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all'allegato B.

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Ai fini della presente Parte Speciale B, sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi ed è stato predisposto il Protocollo denominato 'Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione'.

## 1. PRINCIPI DI COMPORAMENTO

Nell'ambito dei processi a rischio individuati nella presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- perseguire l'obbiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale;
- tenere comportamenti che rispettino le norme di legge e regolamentari;
- attenersi alle disposizioni di legge poste a salvaguardia dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, nonché delle riserve obbligatorie ;
- attenersi al **Codice Etico**;
- mantenere, nei confronti dell'attività di controllo legalmente attribuita ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale ;
- mantenere un comportamento che non impedisca o ostacoli l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- non condizionare, attraverso false dichiarazioni o attività simulate o altri artifici, il prezzo degli strumenti finanziari, quotati o meno.
- evitare di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- evitare in alcun modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine di Edoss Consulenze S.r.l.

## 2. PROTOCOLLO B1 Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione

### 1. SCOPO

Il presente Protocollo regola, in stretta relazione con le modalità operative e le prassi aziendali già ampiamente adottate in Edoss Consulenze S.r.l e nel rispetto delle norme legislative, dei principi contabili internazionali e del Modello, le fasi estimative del processo di predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione all'esterno, ivi compresa la redazione dei documenti economici consolidati.

Le procedure, le prassi e gli strumenti informatici esistenti garantiscono il controllo e la tempestività dei processi contabili, in particolare attraverso:

- idonea documentazione atta ad individuare l'Unità Organizzativa che ha generato l'evento amministrativo;
- adeguata documentazione (perizie di terzi e/o prospetti interni) conservata agli atti ed a supporto delle poste soggette a valutazioni e stime.

Il presente Protocollo riguarda le fasi comprendenti la condivisione e la validazione da parte delle Unità Organizzative delle poste soggette a valutazione estimativa così come la successiva comunicazione dei dati in generale per la redazione dei documenti economici.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo è riferito a Edoss Consulenze S.r.l.

## 3. INDIRIZZI GENERALI

Le attività di predisposizione da parte degli organi amministrativi interni alla Società di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione devono essere ispirate a principi di competenza, trasparenza e veridicità, devono rispettare le autorizzazioni richieste dalle procedure e garantire la tracciabilità delle operazioni.

## 4. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

L'applicazione del presente Protocollo è assegnata agli organi amministrativi interni alla Società.

## 5. MODALITÀ OPERATIVE

### 5.1 Verifica delle poste soggette a valutazioni estimative

Al termine delle rilevazioni sistematiche gli organi amministrativi interni alla Società si attivano per predisporre le scritture di rettifica relative ai seguenti eventi aziendali:

<b>N.</b>	<b>Evento</b>	<b>Funzione coinvolta</b>
1	Attività svolte da professionisti/fornitori a fronte di specifici incarichi ma non ancora addebitate o di forniture non ancora fatturate	organi amministrativi interni alla Società
2	Garanzie concesse a favore di terzi soggette ad aggiornamento periodico dei controvalori	organi amministrativi interni alla Società
3	Impegni assunti nei confronti dei dipendenti	organi amministrativi interni alla Società
4	Aggiornamento del valore dei cespiti	organi amministrativi interni alla Società
5	Accertamento comparato delle quantità di titoli di capitale in portafoglio con quelle in circolazione	organi amministrativi interni alla Società
6	Adeguamento del valore delle immobilizzazioni finanziarie	organi amministrativi interni alla Società
7	Adeguamento dei fondi rischi anche in relazione ad azioni promosse da terzi	organi amministrativi interni alla Società
8	Adeguamento dei crediti verso terzi in relazione alle effettive possibilità di incasso	organi amministrativi interni alla Società
9	Determinazione delle imposte sul reddito a carico dell'esercizio correnti e differite e relativi fondi	organi amministrativi interni alla Società

Le scritture di rettifica conseguenti l'attività estimativa, supportate da documenti dai quali sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli, devono essere visionate ed approvate propeedeuticamente dal Responsabile Amministrativo della Società.

### 5.2 Esame della bozza dei Bilanci di esercizio ed infrannuali

Gli organi amministrativi interni alla Società, sotto la direzione del Responsabile Amministrativo, predispongono la bozza di Bilancio e la consegnano all'Amministratore Delegato con delega in materia.

Quest'ultimo indice quindi una riunione per l'esame della bozza di Bilancio con la partecipazione di:

- Presidente (se costituito il CdA)
- Amministratore Delegato o Unico;
- Responsabile Amministrativo.

L'OVC dovrà essere informato, preventivamente, di tale riunione e potrà parteciparvi.

A conclusione della riunione viene predisposta la bozza dei documenti finanziari, eventualmente modificati durante la riunione, che saranno sottoposti, nella forma di "Progetto di Bilancio", al Consiglio di Amministrazione della Società per la loro definitiva approvazione.

## PARTE SPECIALE C

### Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro: Introduzione

In attuazione della delega attribuita al Governo, l'art. 9 della legge 123/2007 ha inserito nel Dlgs 231/2001 l'art. 25-septies che a sua volta è stato completamente sostituito dall'art. 300 del Dlgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore in data 15 maggio 2008.

#### 1. Principi generali di comportamento

Edoss Consulenze S.r.l riconosce alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Conseguentemente la società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della società (datore di lavoro, dirigenti delegati, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- attenersi al **Codice Etico**;
- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

- costituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari. Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

## 2. Procedure specifiche

Per quanto riguarda il sistema adottato da Edoss Consulenze S.r.l per gestire in maniera adeguata i rischi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro si rimanda al documento "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" (DVR) presente in società ed oggetto di continuo monitoraggio al fine di contemplare gli adeguamenti normativi esistenti.



## ALLEGATO A

### Reati contro la pubblica amministrazione - articoli 24 e 25 del decreto legislativo

#### **Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi - sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Il beneficiario della sovvenzione non "amministra" correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

#### **Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p., costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo o della presentazione di dichiarazione o di documenti falsi o a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata per la sua consumazione sia dall'induzione in errore dell'Ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

**Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico**  
*chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.  
La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.*

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico

**Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**  
*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*

Questa fattispecie può ormai qualificarsi una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. dopo che di recente si sono pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Suprema Corte, ponendo così fine ad un contrasto giurisprudenziale; si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un quid "pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p.. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

#### **Art. 640 ter c.p. Frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare

dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

### **Art. 317 c.p. Concussione**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma con riferimento alla strumentalizzazione della sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello per il quale è stato investito) Soggetti passivi di questo reato sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso. La partecipazione al reato del privato potrà avvenire nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il p.u. mediante qualsiasi attività che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzare il proposito delittuoso. (es.: nel corso di una verifica fiscale della G.d.F. , il soggetto anche dipendente, realizza una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal p.u., contribuisce alla commissione del reato).

### **Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il Pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal p.u., anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.).

Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.

Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" art. 319 c.p. si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

### **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

**Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

**Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari:** *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

**Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego.

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

**Art. 321 c.p. Pene per il corruttore**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

**Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

**Art. 322 bis**

*Si considerano i reati commessi anche da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.*

## ALLEGATO B

### Illeciti penali ed amministrativi in materia di società e di consorzi - articolo. 25 ter del D.Lgs

**Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.** *Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è, comunque, esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Non è richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti, principalmente dei soci (a differenza della più rilevante fattispecie di cui all'art. 2622 c.c.).

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società), e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento).

La fattispecie delle false comunicazioni sociali è un'ipotesi contravvenzionale caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale ai soci o ai creditori, a cui è riservata un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all'articolo successivo ("*sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi*").

E' richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore nei soci o nel pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare attraverso l'inganno un ingiusto profitto all'agente o ad altri.

Sono previste delle soglie di esclusione della punibilità nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, la punibilità è esclusa se il dato fornito è frutto di valutazioni che non differiscono da quella corretta in misura non superiore al 10%.

**Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.** *Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1988, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.*

La scriminante tra questa seconda fattispecie e la precedente è nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale per i soci o per i creditori.

Questa ipotesi di reato è costruita come reato di danno in quanto si consuma quando la comunicazione falsa cagiona un danno patrimoniale ai soci o al pubblico cui è diretta.

La conseguenza più evidente è che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa volta a trarre in inganno e il danno patito dai soci o dal pubblico.

Lo schema della disposizione ricalca la struttura dell'articolo precedente.

Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che la società sia quotata in borsa oppure no. Nel caso di società quotata si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Nel secondo caso si procede a querela della persona offesa (socio o creditore o altro destinatario appartenente a quel "pubblico" cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto concretamente danneggiati sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La rinuncia alla procedibilità a querela nel caso di società quotate in borsa si spiega in quanto queste sono caratterizzate da una estrema frantumazione del capitale sociale, che si riflette sulla titolarità del diritto di querela, il quale si verrebbe a configurare in capo ad una moltitudine disparata di soggetti, molto spesso estranei alle vicissitudini della vita sociale.

In relazione alla procedibilità nelle ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, si procede d'ufficio.

**Art. 2623 c.c. Falso in prospetto.** *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con*

*l'arresto fino a un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*

Il legislatore ha sentito l'esigenza di chiarire l'autonomia dei prospetti informativi e dei documenti richiamati nella norma rispetto alle comunicazioni sociali di cui ai nuovi articoli 2621 c.c. e 2622 c.c.. Sebbene soggetto attivo del reato sia "chiunque", le comunicazioni oggetto delle incriminazioni sono specificate dalla legge e, pertanto, solo coloro che sono tenuti alla loro redazione sono destinatari della norma (anche i promotori e i soci fondatori).

E' richiesta l'idoneità della notizia falsa o omessa ad ingannare i destinatari del documento.

Se tale condotta non ha determinato un danno patrimoniale in capo ai soggetti cui è destinata la comunicazione, la sanzione prevista è l'arresto (quindi si tratta di una contravvenzione) fino ad un anno. In caso di danno, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni (delitto).

#### **Art.2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.**

*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*

Le ipotesi criminose introdotte dall'articolo in esame puniscono "i responsabili della revisione" che "con consapevolezza della falsità" e "intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni ... conseguono per sé o per altri un ingiusto profitto".

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni sono previste due distinte ipotesi di reato, una contravvenzionale, l'altra delittuosa. Per entrambe valgono, evidentemente, le stesse considerazioni sugli schemi comportamentali già svolte negli articoli precedenti.

Fino ad oggi, l'art. 175 del Tuif indicava tra i soggetti attivi del reato "gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile".

#### **Art. 2625 c.c. Impedito controllo.**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.*

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa).

Il soggetto attivo è sempre l'amministratore che nella prima ipotesi, impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o alle società di revisione (figura introdotta con l'attuale normativa); nella seconda invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. E' prevista la procedibilità a querela di parte.

#### **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti..**



*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

E' una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale. La norma punisce le condotte degli amministratori che, fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

**Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

La norma prevede la clausola "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare un reato più grave (l'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p.).

L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge.

E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso che gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

**Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Gli amministratori attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, sociali o della società controllante, cagionano un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

**Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Gli amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o, fusioni o scissioni con altra società,

procurano un danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno.  
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

**Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzata, è prevista la reclusione fino a un anno.

**Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori Prima del giudizio estingue il reato.*

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.

E' contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.

Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

**Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La condotta illecita, posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. E' necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

**Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Con questa norma si mira a tutelare l'economia pubblica ed in particolare il regolare funzionamento del mercato.

Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari, quotati o non quotati.

**Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

*Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono punibili con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva). Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, attesa la sostanziale equivalenza fra la più grave condotta di falso, nella prima, e le condotte meno gravi, nella seconda, che però determinano l'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ultimo è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa.

**Art. 2639 c.c. Estensione di qualifiche soggettive.**

*Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.*

*Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.*

Il primo comma della disposizione in esame tipizza la figura dell'"amministratore di fatto".

L'equiparazione, ai fini della responsabilità, collegata all'esercizio di fatto delle funzioni è circoscritto alla presenza degli elementi della continuità e della significatività rispetto ai poteri tipici della funzione.

Il secondo comma prevede espressamente ed in via generale che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (commissari); salva la possibilità di applicare la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in tutti gli altri casi.

## ALLEGATO C

### Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sulla salute del lavoro (Articolo 25-septies del D.Lgs)

In attuazione della delega attribuita al Governo, l'art. 9 della legge 123/2007 ha inserito nel Dlgs 231/2001 l'art. 25-septies che a sua volta è stato completamente sostituito dall'art. 300 del Dlgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore in data 15 maggio 2008.

L'art. 25-septies riguarda la fattispecie del **omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

In particolare l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 prevede:

- 1) in relazione al delitto di cui all'art. 589 (*omicidio colposo*) del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2<sup>1</sup>, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni **interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2) Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 (omicidio colposo) del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3) In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma (lesioni personali colpose, quantificabili come gravi) del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non superiore a sei mesi**.

## APPENDICE :

### **D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ( ... ) emana il seguente decreto legislativo:

#### **Capo I RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

##### ***SEZIONE I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa***

#### **Art. 1. Soggetti**

1. Il presente D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

#### **Art. 2. Principio di legalità**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

#### **Art. 3. Successione di leggi**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

#### **Art. 4. Reati commessi all'estero**

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

#### **Art. 5. Responsabilità dell'ente**

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### **Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi,
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

#### **Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente**

I. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

## **SEZIONE II    Sanzioni in generale**

### **Art. 9. Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria**

I. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

### **Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria**

I. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103.

### **Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria**

I. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha

ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;  
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

### **Art. 13. Sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

### **Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

### **Art. 15. Commissario giudiziale**

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.



3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

#### **Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva**

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'art 17.

#### **Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato**

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

#### **Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

#### **Art. 19. Confisca**

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

#### **Art. 20. Reiterazione**

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

#### **Art. 21. Pluralità di illeciti**

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria

non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.  
2 Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

#### **Art. 22. Prescrizione**

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

#### **Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive**

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

### **SEZIONE III Responsabilità amministrativa da reato**

#### **Art. 24. (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico).**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Art. 24-bis. (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste

dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Art. 25 (Concussione e corruzione)**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

#### **Art. 25-bis. (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
  - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, Il comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

#### **Art. 25-ter. (Reati societari)**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
  - b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
  - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
  - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
  - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
  - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a

ottocento quote;

- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art.2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

#### **Art.25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso

in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione 1 del capo 111 del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1 e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Art. 25-sexies - Abusi di mercato**

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

#### **Art. 25 – septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sulla salute del lavoro)**

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

#### **Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la

sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

#### **Art. 26. Delitti tentati**

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## **Capo II    RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

### **SEZIONE I    Responsabilità patrimoniale dell'ente**

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

### **SEZIONE II    Vicende modificative dell'ente**

#### **Art. 28. Trasformazione dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

#### **Art. 29. Fusione dell'ente**

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

#### **Art. 30. Scissione dell'ente**

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

#### **Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione**

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia

realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrono le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

#### **Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione**

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'art. 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti di enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente alla data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività, nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

#### **Art. 33. Cessione di azienda**

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

### **Capo III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **SEZIONE I Disposizioni generali**

#### **Art. 34. Disposizioni processuali applicabili**

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del D. Lgs. 231/200128 luglio 1989, n. 271.

#### **Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato**

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

#### **SEZIONE II Soggetti, giurisdizione e competenza**

#### **Art. 36. Attribuzioni dei giudice penale**

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

### **Art. 37. Casi di improcedibilità**

I. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

### **Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti**

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
  - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
  - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
  - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

### **Art. 39. Rappresentanza dell'ente**

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
  - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
  - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  - c) la sottoscrizione del difensore;
  - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

### **Art. 40. Difensore di ufficio**

I. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

### **Art. 41. Contumacia dell'ente**

I. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

### **Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo**

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

### **Art. 43. Notificazioni all'ente**

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.



4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

### **SEZIONE III**    *Prove*

#### **Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone**

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
  - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

### **SEZIONE IV**    *Misure cautelari*

#### **Art. 45. Applicazione delle misure cautelari**

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

#### **Art. 46. Criteri di scelta delle misure**

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

#### **Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione**

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 231/200128 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti

rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

#### **Art. 48. Adempimenti esecutivi**

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

#### **Art. 49. Sospensione delle misure cautelari**

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

#### **Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari**

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

#### **Art. 51. Durata massima delle misure cautelari**

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

#### **Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari**

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

#### **Art. 53. Sequestro preventivo**

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19.

Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

#### **Art. 54. Sequestro conservativo**

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

### *SEZIONE V Indagini preliminari e udienza preliminare*

#### **Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo**

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

#### **Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari**

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

#### **Art. 57. Informazione di garanzia**

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### **Art. 58. Archiviazione**

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

#### **Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo**

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

#### **Art. 60. Decadenza dalla contestazione**

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

### **Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare**

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

## **SEZIONE VI    *Procedimenti speciali***

### **Art. 62. Giudizio abbreviato**

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

### **Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta**

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

### **Art. 64. Procedimento per decreto**

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

## **SEZIONE VII    *Giudizio***

### **Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato**

l. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

#### **Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente**

l. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

#### **Art. 67. Sentenza di non doversi procedere**

l. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

#### **Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari**

l. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

#### **Art. 69. Sentenza di condanna**

l. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.  
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

#### **Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.  
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma l.

### **SEZIONE VIII Impugnazioni**

#### **Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente**

l. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.  
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.  
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

#### **Art. 72. Estensione delle impugnazioni**

l. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

#### **Art. 73. Revisione delle sentenze**

l. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del Codice Penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

## **SEZIONE IX**    *Esecuzione*

### **Art. 74. Giudice dell'esecuzione**

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
  - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'art 3;
  - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
  - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
  - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

### **Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie [articolo abrogato]**

### **Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

### **Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive**

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

### **Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive**

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

### **Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto**

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi

dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

#### **Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative [articolo abrogato]**

#### **Art. 81. Certificati dell'anagrafe [articolo abrogato]**

#### **Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati [articolo abrogato]**

### **Capo IV Disposizioni di attuazione e di coordinamento**

#### **Art. 83. Concorso di sanzioni**

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente D. Lgs. 231/2001 anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

#### **Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza**

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

#### **Art. 85. Disposizioni regolamentari**

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) [lettera abrogata]
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

